



GIUNTA REGIONALE

LA STAGIONE VENATORIA HA INIZIO IL 01 SETTEMBRE 2022 E TERMINA IL 09 FEBBRAIO 2023

I periodi di caccia per le diverse specie, riportati in TABELLA 1, sono di seguito indicati:

- Tortora (*Streptopelia turtur*): nei giorni 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14 settembre 2022 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Tortora selvatica".
- Alzavola, Germano reale e Marzaiola: nei giorni 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14 settembre 2022 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Giornate di caccia in preapertura" e dal 18 settembre 2022 al 14 gennaio 2023.
- Colombaccio: nei giorni 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14 settembre 2022 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Giornate di caccia in preapertura" e dal 18 settembre 2022 al 14 gennaio 2023.
- Quaglia: nei giorni 11 e 14 settembre 2022 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Quaglia in preapertura" e dal 18 settembre al 31 ottobre 2022.
- Ghiandaia, Gazza, Comacchia grigia: dal 1 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023 e nei giorni 1, 4, 5, 6, 8, 9 febbraio 2023 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia ai Corvidi nel mese di febbraio 2023".
- Lepre, Coniglio selvatico, Fagiano, Pernice rossa: dal 18 settembre al 30 novembre 2022 nei giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica.
 - Nelle A.A.F.F.V.V. per il Fagiano, cacciabile su specifici piani di prelievo annuali, la stagione di caccia termina il 31 dicembre 2022.
- Volpe: dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023.
- Stama: dal 21 settembre al 30 novembre 2022 nei giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica.
- Coturnice: il prelievo della specie non è consentito fatti salvi specifici Piani di gestione degli A.A.T.T.C.C. o delle A.A.F.F.V.V. approvati dalla Regione e predisposti come indicato dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
- Merlo: dal 18 settembre al 31 dicembre 2022.
- Tordo bottaccio: dal 18 settembre 2022 al 9 gennaio 2023.
- Cesena, Tordo sassello: dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023.
- Allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022.
- Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone: dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 (dal 21 al 30 gennaio 2023 la caccia è consentita nella sola forma "da appostamento").
- Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Beccaccino, Frullino: dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023.
- Combattente: dal 18 settembre al 31 ottobre 2022 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia al Combattente".
- Beccaccia: dal 1 ottobre 2022 al 19 gennaio 2023 secondo le modalità specificate nel paragrafo "Caccia alla Beccaccia".
- Moretta: dal 15 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023; (dal 21 al 30 gennaio 2023 la caccia è consentita nella sola forma "da appostamento").
- Cinghiale con prelievo in forma collettiva (braccata e girata) ed in forma individuale (ad esclusione della caccia di selezione): nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica secondo il seguente calendario:
 - province di Fermo, Ascoli Piceno: dal 16 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023;
 - province di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata: dal 30 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023.

REGOLAMENTO DI CACCIA

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili nei giorni e nelle modalità di seguito indicati:

- SETTEMBRE 2022:** nei giorni fissi di Giovedì 1, sabato 3, domenica 4, mercoledì 7, sabato 10, domenica 11, mercoledì 14, domenica 18, mercoledì 21, sabato 24, domenica 25, mercoledì 28;
- dal 1 OTTOBRE 2022 al 30 GENNAIO 2023:** tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì;
- dal 1 OTTOBRE al 30 NOVEMBRE 2022:** la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica e in custodia e con la possibilità di utilizzare il cane per il recupero della selvaggina abbattuta.

NB: il prelievo della specie Lepre, Fagiano, Stama, Pernice rossa, Cinghiale e Coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

GIORNATE DI CACCIA IN PREAPERTURA

- Nei giorni 1, 3 e 4 settembre 2022 è consentito il prelievo delle seguenti specie negli orari di seguito indicati:
 - Tortora selvatica, Colombaccio, Alzavola, Germano reale, Marzaiola: dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
 - Nei giorni 7, 10 settembre 2022 è consentito il prelievo delle seguenti specie negli orari di seguito indicati:
 - Colombaccio, Alzavola, Germano reale, Marzaiola: dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
 - Nei giorni 11 e 14 settembre 2022 è consentito il prelievo delle seguenti specie negli orari di seguito indicati:
 - Colombaccio, Alzavola, Germano reale, Marzaiola: dalle ore 05:30 alle ore 12:00.
 - Nei giorni di preapertura 1, 3, 4, 7, 10, 11 e 14 settembre si applicano le seguenti disposizioni di disciplina della caccia:
 - a) l'esercizio dell'attività venatoria è consentito da appostamento, senza l'ausilio del cane, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale;
 - b) è vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo;
 - c) l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'orario di caccia.
 - d) l'occupazione dell'appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l'apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezzora successiva all'orario di inizio dell'attività venatoria;
 - e) è consentito l'utilizzo del cane esclusivamente per il recupero della selvaggina abbattuta obbligatoriamente con il fucile scarico e in custodia e per un massimo di trenta minuti dalla fine dell'orario di caccia (dalle 12:00 alle 12:30 e dalle 19:00 alle 19:30);
 - f) le disposizioni di cui alle lettere b, c, d, non si applicano nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agri-turistiche venatorie).

CACCIA ALLA TORTORA SELVATICA

L'accesso al prelievo della Tortora selvatica è limitato esclusivamente ai soli cacciatori che accederanno alla specifica App. e relativo sistema gestionale indicato dalla Regione. Per le disposizioni sui tempi e le modalità di caccia si veda specifico volantino.

CACCIA ALLA QUAGLIA IN PREAPERTURA

Nei giorni 11 e 14 settembre 2022 è consentita la caccia alla Quaglia dalle ore 05:30 alle ore 12:00, con l'uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), sui prati naturali ed artificiali, sui coltivazioni di barbabietole e medicali non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture. Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della Quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbotto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso o giallo.

CACCIA ALLA BECCACCIA

La caccia alla Beccaccia nella stagione venatoria 2022-2023 è consentita dal 1 ottobre 2022 al 19 gennaio 2023 e inizia un'ora dopo e termina mezz'ora prima rispetto agli orari indicati nella successiva Tabella "ORARI DI CACCIA STAGIONE VENATORIA 2022-2023".

Il caniere massimo consentito per la Beccaccia è fissato in:

- n. 3 capi giornalieri per cacciatore nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
 - n. 2 capi giornalieri per cacciatore nel mese di gennaio;
 - n. 20 capi complessivi stagionali per cacciatore. La caccia alla Beccaccia è sospesa al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni meteorologiche:
 - mantenimento delle temperature medie al di sotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
 - presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di 3 giorni;
 - presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.
- L'eventuale sospensione della caccia alla Beccaccia viene attuata secondo la seguente catena operativa e di informazione:
- accertamento e segnalazione tramite il Servizio Agrometeorologico dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche) delle condizioni susepost;
 - provvedimento di sospensione della caccia da parte del Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria;
 - comunicazione tempestiva della sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate da parte del settore PFV alle Amministrazioni Provinciali, agli A.A.T.T.C.C., alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali che attivano efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.

CACCIA AL COMBATTENTE

La caccia al Combattente nella stagione venatoria 2022-2023 è consentita dal 18 settembre al 31 ottobre 2022, limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso (Tipo B).

Il caniere massimo consentito per il Combattente è fissato in:

- n. 3 capi giornalieri per cacciatore;
- n. 12 capi complessivi stagionali per cacciatore.

CACCIA AI CORVIDI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022

Nei giorni 1, 4, 5, 6, 8, 9 febbraio 2023 è consentito il prelievo di Comacchia grigia, Gazza e Ghiandaia negli orari e nelle modalità di seguito indicati:

- dalle ore 07:00 alle ore 17:25; senza l'ausilio del cane;
- da appostamento, con l'obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l'arma scarica ed in custodia;
- gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.

CACCIA IN DEROGA ALLE SPECIE STORNO, PICCIONE E TORTOTRA DAL COLLARE

Per le disposizioni sui tempi e le modalità della caccia in deroga a queste specie si veda specifico volantino.

L'ESERCIZIO VENATORIO HA INIZIO E TERMINA SECONDO GLI ORARI DI SEGUITO INDICATI:

- settembre:**
dal 01 al 14: come da orari di preapertura dal 18 al 28: dalle ore 06:00 alle ore 19:15
- ottobre:**
dal 01 al 16: dalle ore 6:00 alle ore 19:00 dal 17 al 30 (termine ora legale): dalle ore 6:00 alle ore 18:30 il 31 dalle ore 05:30 alle ore 17:15
- novembre:**
dal 02 al 14: dalle ore 05:30 alle ore 17:15 dal 16 al 30: dalle ore 05:50 alle ore 17:00
- dicembre:**
dal 01 al 15: dalle ore 06:00 alle ore 16:40 dal 17 al 31: dalle ore 06:00 alle ore 16:45
- gennaio:**
dal 01 al 15: dalle ore 06:00 alle ore 17:15 dal 16 al 30: dalle ore 05:50 alle ore 17:45
- febbraio:**
dal 01 al 09: dalle ore 07:00 alle ore 17:25
- NB: la caccia alla Beccaccia inizia un'ora dopo e termina mezz'ora prima rispetto agli orari sopra indicati.**

VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21, comma 3 della Legge n. 157/92 la Regione Marche dispone, già a partire dalla stagione venatoria 2021-2022, il divieto di esercizio venatorio per una distanza di 1.000 metri dagli stessi sui seguenti valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna:

- Bocca Trabaria.
 - Passo Carosina.
 - Fossato di Vico.
- La cartografia in scala 1:25.000 che individua i suddetti valichi e l'area posta in divieto di esercizio venatorio è presentata nell'Allegato C così come segnalata tramite tabellazione realizzata dagli A.A.T.T.C.C. interessati.

CACCIA AL CINGHIALE

Ai sensi della L.R. 7/95 e del R.R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Prelievo del Cinghiale nella forma della braccata e della girata: oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Prelievo del Cinghiale in forma individuale: il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta. Oltre a quanto stabilito nel R.R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti. Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. È fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l'attività di prelievo munizioni spezzate.

Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

Prelievo del Cinghiale in forma occasionale: il prelievo in forma occasionale, senza l'ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal

calendario venatorio per la caccia in battuta. Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

Caccia di selezione: i periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva degli ungulati sono quelli stabiliti dai rispettivi calendari regionali.

FORMA DI CACCIA PRESCELTA (OPZIONE)

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all'esercizio venatorio. L'eventuale variazione dell'opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l'esercizio venatorio alla Lepre, al Fagiano, alla Starna, alla Coturnice (qualora consentita), alla Pernice rossa, agli Ungulati e alle specie migratrici.

In relazione all'indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l'esercizio venatorio alle specie sopraccitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall'ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4. Ai fini dell'esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e ungulati,

ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

TESSERINO DI CACCIA

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell'art. 29 della legge regionale sulla caccia. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l'Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve barare sullo stesso con una crocetta (X) o un punto (.), in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l'A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (01 ottobre - 30 novembre); se caccia il cinghiale. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi

di selvaggina stanziale e migratoria, dopo gli abbattimenti accertati. Per la Lepre, il Fagiano e la Starna deve essere indicato anche il relativo sesso. Qualora i capi della specie Beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (O) intorno alla rispettiva crocetta o punto (.) I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l'esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi, possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari. La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l'accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C. Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti. I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all'A.T.C. il tesserino di caccia entro l'11/03/2023. Le modalità di rendicontazione dei prelievi della Tortora selvatica seguono le specifiche disposizioni di cui al paragrafo "Caccia alla Tortora selvatica".

ALLENAMENTO ED USO DEI CANI

L'allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 17 al 31 agosto, tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 06:00 alle ore 20:00. Nel mese di settembre nelle giornate del 5, 8, 12, 15 dalle ore 06:00 alle ore 19:30. L'allenamento è consentito sulle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme e di trebbiatura), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole e nei terreni lasciati a riposo (EFA), nei calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d'acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. È comunque vietato a meno di 200 metri dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Per l'allenamento e l'esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugi; ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi razza e categoria, compresi i meticci. Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l'allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale, sentiti gli AA.TT.CC., individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

USO, ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEL FALCO

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria. La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

AREE DI RISPETTO

Le aree di rispetto funzionali all'incremento della fauna stanziale previste dall'art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura "AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA - L.R. 7/95 ART. 10 BIS". L'accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all'ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione. Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l'ATC dove territorialmente insiste l'Area di rispetto, le necessarie informazioni per l'eventuale esercizio venatorio.

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

Le aziende faunistico venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario. Nelle aziende agriturismo venatorie l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

DIVIEI E LIMITAZIONI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per Germano reale, Pernice rossa, Pernice sarda, Starna, Fagiano, Colombaccio;
- utilizzare l'uso di bocconi avvelenati;
- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della Beccaccia, negli specchi d'acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini.

• cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;

- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboscamento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;
- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000); Non è consentita la posta alla Beccaccia. Non è consentita la caccia da appostamento in qualsiasi forma al Beccaccino.

In tutti i siti della rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione dell'esercizio venatorio, da appostamento fisso e temporaneo ed in forma vagante, nelle sole giornate di sabato e domenica e della caccia agli Ungulati selvatici.

Ai fini della conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche (fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna), il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 18 settembre 2022. Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al Cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana. Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 01 ottobre - 15 novembre 2022.

SANZIONI

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

RETE NATURA 2000

Nei siti Rete Natura 2000 saranno applicate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.

NELLA STAGIONE VENATORIA 2022-2023 È CONSENTITO A CIASCUN TITOLARE DI LICENZA ABBATTERE LE SPECIE CACCIABILI NEL NUMERO DI SEGUITO INDICATO

CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI 2022-2023			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Lepre comune	1	Non più di 2 capi complessivamente	8 (limite che non si applica alle AA.FF.VV.)
Coniglio selvatico	2		
Fagiano	2		
Starna	2		
Pernice rossa	2		
Coturnice	secondo quanto stabilito con il Piano di Gestione della specie		
Tortora selvatica	5		15
Colombaccio	6	Non più di 25 capi complessivamente	
	dal 1 ottobre al 15 novembre: 10		
Quaglia	10		25
Allodola	10		25
Beccaccia	ottobre, novembre, dicembre: 3		20
	gennaio: 2		
Beccaccino	8		40
Frullino	8		
Folaga	8		
Folaga	8		
Gallinella d'acqua	8		
Porciglione	8		
Germano Reale	8		
Alzavola	8		
Marzaiola	8		
Canapiglia	8		
Fischione	8		
Moretta	8		
Mestolone	8		40
Codone	5		25
Combattente	3		12
Merlo	25 (NB: 5 nel mese di settembre)		
Tordo Bottaccio	25		
Tordo Sassello	25		
Cesena	25		
Ghiandaia	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Volpe	25		
Cinghiale	5		